



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 24/2016 del 29/09/2016

OGGETTO : DESTAGIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICO RICREATIVE SUL DEMANIO MARITTIMO. ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO E DETERMINAZIONI.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di Settembre in LATINA nella Sede Comunale,

IL CONSIGLIO

1	COLETTA DAMIANO	P	18	CAMPAGNA VALERIA	P
2	TASSI OLIVIER	P	19	DI RUSSO EMANUELE	P
3	BELLINI DARIO	P	20	GRENGA CHIARA	P
4	LEOTTA ANTONINO	P	21	CAPUCCIO MARCO	P
5	MATTEI CELESTINA	P	22	FORTE ENRICO MARIA	P
6	DI TRENTO MASSIMO	P	23	CARNEVALE MASSIMILIANO	P
7	ISOTTON LORETTA ANGELINA	A	24	ZULIANI NICOLETTA	P
8	COLAZINGARI MASSIMILIANO	A	25	COLUZZI MATTEO	P
9	CIOLFI MARIA	A	26	CALVI ALESSANDRO	P
10	D'ACHILLE FABIO	P	27	IALONGO GIORGIO	P
11	ARAMINI MARINA	P	28	MIELE GIOVANNA	P
12	PERAZZOTTI LAURA	P	29	CALANDRINI NICOLA	P
13	LENDARO EUGENIO	P	30	CELENTANO MATILDE ELEONORA	P
14	ANTOCI SALVATORE	A	31	TIERO RAIMONDO	P
15	MOBILI LUISA	P	32	MARCHIELLA ANDREA	A
16	COLETTA ERNESTO	P	33	ADINOLFI MATTEO	A
17	GIRI FRANCESCO	P			

**PRESIEDE TASSI OLIVIER
ASSISTE IOVINELLA AVV. ROSA**

ORIGINALE



L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 18,00, nella sala delle adunanze del Comune di Latina, aperta al pubblico, convocato con appositi avvisi, affissione all'Albo Pretorio dell'O.d.G. da trattare nell'odierna seduta, e partecipazione al Prefetto ed al Questore, si è riunito il Consiglio Comunale in PRIMA convocazione.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4, lett. a), del D.lgs. n.267/2000 il Segretario Generale: avv. Rosa Iovinella.

Sono presenti il Vice-Sindaco Maria Paola Briganti e gli Assessori Comunali: Giulio Capirci, Felice Costanti, Antonio Costanzo, Antonella Di Muro, Cristina Leggio e Roberto Lessio.

Eseguito l'appello nominale dei Consiglieri in carica, da parte del Segretario Generale: avv. Rosa Iovinella, alle ore 18,13, risultano:

Presenti n.27 (Sindaco Damiano Coletta, Tassi, Bellini, Leotta, Mattei, Di Trento, D'Achille, Aramini, Perazzotti, Lendaro, Mobili, Coletta, Giri, Campagna, Di Russo, Grenga, Capuccio, Forte, Carnevale, Zuliani, Coluzzi, Calvi, Ialongo, Miele, Calandrini, Celentano, Tiero)

Assenti n.06 (Isoton, Colazingari, Ciolfi, Antoci, Marchiella, Adinolfi)

Il Presidente del Consiglio, Olivier Tassi, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente del Consiglio, Olivier Tassi, introduce il punto all'O.d.G. avente per oggetto:
"DESTAGIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICO RICREATIVE SUL DEMANIO MARITTIMO. ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO E DETERMINAZIONI"

Su relazione dell'Arch.Giovanni Della Penna, Dirigente del Servizio Politiche di Gestione e Assetto del Territorio, Patrimonio e Demanio

Premesso:

- che con Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 06.08.2007 e s.m.i., è stata disciplinata, a livello regionale e locale, l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione;
- che, in particolare, l'art. 77 della citata Legge Regionale n. 14/1999 attribuisce ai Comuni le funzioni ed i compiti in materia di Demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;
- che con Deliberazione di Giunta Regionale 30.07.2001, n. 1161 e s.m.i. sono state emanate le linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub delegate ai Comuni, ai sensi della Legge Regionale 06.08.1999, n. 14;
- che in data 24.06.2002 è stato concluso l'Accordo di Programma tra il Presidente della Regione Lazio ed il Sindaco di Latina, con il quale è stato approvato, con le prescrizioni espresse dagli Enti competenti, il Piano di Utilizzazione dell'Arenile (P.U.A.) del Comune di Latina;
- che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 159 del 06.03.2007 è stata approvata, con le prescrizioni espresse dagli Enti competenti, la Variante di adeguamento al Piano di Utilizzazione dell'Arenile del Comune di Latina, a tutt'oggi vigente, il quale relativamente alle strutture balneari assentite in concessione stabilisce che *"Le strutture dovranno essere poggiate su pali infissi nella sabbia di altezza variabile da 1.30 a 1.50 metri dal livello del mare tenendo conto anche delle condizioni dell'arenile. I pali non andranno smontati a fine stagione..."*;

Dato atto che al fine di prevenire situazioni di pregiudizio e pericolo per la pubblica incolumità connesse al mantenimento dei soli pali di sostegno, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 605/2008 del 04.11.2008 è stato successivamente approvato l'atto di indirizzo e coordinamento per il mantenimento in sicurezza dei luoghi, stabilendo che *"1. E' consentito, oltre il periodo della stagione balneare, il mantenimento dell'impalcato e/o l'installazione di tavolato di legno orizzontale sui pali di sostegno, per i quali il PUA vigente stabilisce l'obbligo di "non smontaggio".*



L'impalcato e/o tavolato di protezione non deve costituire superficie continua impermeabile, e deve consentire il deflusso delle acque meteoriche in modo diffuso sull'intera superficie coperta, in maniera da non determinare concentrazione di flussi idrici ed erosione dell'arenile in conseguenza del dilavamento. 2. I concessionari interessati dovranno presentare all'Ufficio Demanio Marittimo e al Servizio Edilizia Privata apposita comunicazione di mantenimento dell'impalcato e/o tavolato, corredata da relazione tecnica, a firma di un professionista abilitato, nella quale siano attestate le condizioni di sicurezza e di tutela ambientale dei luoghi, con riferimento alle condizioni di deflusso delle acque di dilavamento, come indicato al precedente punto 1");

Rilevato che la possibilità di mantenere l'impalcato e/o il tavolato di legno orizzontale sui pali di sostegno, implica per sua natura non un atto di indirizzo e di controllo politico - amministrativo di competenza degli organi di governo, come erroneamente avvenuto con la citata Deliberazione di Giunta Municipale n. 605/2008, ma bensì l'assunzione di un provvedimento di gestione amministrativa e tecnica che, secondo la normativa vigente, è attribuita espressamente ai dirigenti;

Dato atto pertanto che il mantenimento dell'impalcato e/o l'installazione di tavolato di legno orizzontale sui pali di sostegno deve ritenersi, allo stato degli atti, non consentito;

Considerato:

- Che con le concessioni demaniali marittime (C.D.M.) assentite a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il Comune di Latina ha autorizzato i titolari ad occupare un tratto di arenile del pubblico demanio marittimo, da adibire a stabilimento balneare o spiaggia attrezzata, con l'obbligo, tra gli altri, del "rispetto di tutte le norme e prescrizioni risultanti dagli atti posti a base dell'affidamento";
- Che, a tal proposito, il Bando di Gara - e relativi allegati - per l'assentimento in concessione delle aree demaniali marittime per finalità turistico – ricreative, in linea con le previsioni contenute nel P.U.A. vigente e nelle altre norme in materia di tutela ambientale, ha previsto che le strutture di servizio avessero carattere di stagionalità e requisiti costruttivi di facile rimozione;
- Che in particolare l'art. 2 del Disciplinare Tecnico allegato al suddetto Bando di gara, che descrive le "Caratteristiche degli interventi", prevedeva che "La totalità delle nuove installazioni sulle aree del demanio marittimo potranno essere esclusivamente in precario, sia per la disciplina urbanistica vigente, sia per le restrizioni imposte dalle norme di tutela paesistica nazionale (Legge n. 431 del 08.08.1985; D. Lgs. n. 490 del 29.10.1999 ed altre norme specifiche), nonché regionale (L.R. n. 24 del 06.07.1998 e s.m.i.) e da ultimo le disposizioni in materia ambientale";
- Che le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato di Esecuzione del Comprensorio costiero denominato "Marina di Latina", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20/05/1983, e più precisamente l'art. 17 denominato "Arenile pubblico", prevede che "In tale zona si prevede vincolo generale di inedificabilità e demolizione del costruito. È consentita soltanto l'edificazione di quelle opere atte alla salvaguardia delle coste... È vietata quindi ogni forma di privatizzazione dell'arenile e pertanto non vi è consentita l'installazione di recinzioni, attrezzature e stabilimenti di proprietà nè pubblica nè privata nè appartamenti ad enti e circoli al servizio di categorie comunque limitate";
- Che le Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P.R. Ambito 10 - Subambito 10/1 prevedono che "sono consentite piccole attrezzature a carattere provvisorio limitate alla balneazione...la cui autorizzazione è subordinata all'adozione da parte dei Comuni di un P.U.A.;"
- Che dai Permessi di Costruire rilasciati ai concessionari dal Servizio Edilizia Privata ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., risulta la prescrizione che "l'impianto stagionale della struttura dovrà essere rimosso secondo le indicazioni riportate al punto 2 comma 2 del Decreto del Presidente della Regione Lazio 06.03.2007 n. 159, e comunque entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno; che il presente permesso ha validità fino alla scadenza del titolo concessorio demaniale e dovrà intendersi rinnovato annualmente previa presentazione di denuncia di inizio attività";
- Che con successive C.D.M. suppletive, rilasciate ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 15.02.1952, n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione), è stato concesso ai titolari di installare strutture di facile rimozione, durante la stagione balneare "con effettivo utilizzo dal 01 aprile al 31 ottobre di ciascun anno per



l'esercizio dell'attività autorizzata e per le operazioni connesse con l'installazione e lo smontaggio delle strutture di servizio; dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno per il mantenimento, nell'area assentita del pubblico demanio marittimo, dei soli pali di sostegno delle strutture, recintati e in sicurezza, in conformità a quanto prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione e Disciplinare Tecnico del P.U.A. vigente";

Rilevato:

- che nei suddetti atti suppletivi è stato previsto l'obbligo del concessionario "di rispettare i limiti e i termini in cui è fatta la concessione, anche con riferimento al periodo in cui è autorizzato il mantenimento delle strutture stagionali. È fatto obbligo altresì al Concessionario di procedere allo smontaggio delle strutture entro il termine finale del periodo autorizzato (31 ottobre di ogni anno). Si avverte che l'inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti, comporta la decadenza della concessione secondo quanto stabilito dall'art. 47 – comma 1 - lett. f) del Codice della Navigazione e dall'art. 49 – comma 3 – lettera f) della Legge Regionale 06 agosto 2007, n. 13';
- Che con la sottoscrizione del citato atto suppletivo, i concessionari hanno espresso "la più ampia e completa accettazione delle condizioni e obblighi derivanti dallo stesso";

Preso atto che la Provincia di Latina, Ente competente al rilascio delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26, in riscontro a nota municipale 12.12.2014 dell'Ufficio Demanio Marittimo, con la quale si proponeva ai vari Enti coinvolti nella gestione del demanio marittimo di esaminare congiuntamente la possibilità di consentire agli operatori balneari di non procedere alla rimozione delle strutture al termine della stagione balneare, con propria nota prot. n. 2094 del 15.01.2015 rappresentava che "*l'orientamento di questa Amministrazione rimane invariato circa la stagionalità con obbligo di rimozione delle strutture a terra. In merito alla piattaforma sospesa ed alle strutture poste sulla stessa, la possibilità di mantenere le medesime può essere considerata solo nell'ipotesi progettuale che contempli modalità di raccolta e dispersione delle acque meteoriche senza che queste possano arrecare fenomeni erosivi lineari o diffusi. Pertanto questa Amministrazione si riserva di esprimersi nel merito solo dopo aver visionato e valutate le proposte progettuali dei vari stabilimenti.*";

Visto l'art. 52 bis -"*Periodo di apertura delle attività*"- della Legge Regionale 06.08.2007, n. 13, introdotto con Legge Regionale 26.06.2015, n. 8, a norma del quale "*1. Al fine di promuovere la destagionalizzazione dell'offerta turistica e lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione sulle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, l'utilizzazione delle suddette aree...può avere durata annuale, fatto salvo quanto previsto dall'atto di concessione. 2. In attuazione del comma 1, le strutture di facile rimozione utilizzate per finalità turistiche e ricreative, eventualmente presenti sull'area demaniale marittima assentita in concessione, possono essere autorizzate dal Comune, su istanza del concessionario, a rimanere allocate sull'area demaniale marittima assentita in concessione per tutto il periodo di durata della stessa, ove in possesso dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni, dei pareri e degli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente in materia*";

Considerato che nei mesi agosto – settembre 2015, numerosi titolari di concessione demaniale marittima hanno presentato istanza per chiedere il mantenimento delle strutture in materiale ecocompatibile di facile rimozione dei rispettivi stabilimenti balneari "*per tutta la durata della concessione*", ai sensi del citato art. 52 bis della Legge Regionale 06.08.2007, n. 13 e s.m.i.;

Dato atto:

- che con provvedimenti municipali assunti in data 29.12.2015, il Comune di Latina, a seguito della corrispondenza intercorsa con i titolari delle concessioni ed a conclusione dell'istruttoria, ha respinto le suddette istanze, significando altresì che "*la mancata osservanza del presente provvedimento comporterà la revoca della concessione demaniale marittima avendo contravvenuto agli avvertimenti in essa riportati*";
- che il Settore Polizia Locale, con rapporti di servizio del 15.01.2016, ha comunicato "*per i provvedimenti di competenza*" che da sopralluogo effettuato in data 31.12.2015 risultavano ancora montate le strutture balneari nonostante i citati provvedimenti di diniego del 29.12.2015, e che pertanto a carico degli inadempienti era stato redatto verbale "*per violazione delle disposizioni di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione*";
- che in data 23.02.2016 sono stati adottati dal Comune i provvedimenti di decadenza delle concessioni demaniali marittime a carico degli inadempienti, per violazione dell'art. 47, comma 1, lett. f) del Codice della Navigazione e dell'art. 49, comma 3, lett. f) della Legge Regionale 06.08.2007, n. 13 e s.m.i.;



Comune di Latina -- Atti Deliberativi -- Rilevato che a seguito di ricorso proposto innanzi al Tar Lazio – Sezione di Latina dai concessionari dichiarati decaduti, il Giudice Amministrativo, con Ordinanze cautelari emesse in data 24.03.2016, ha sospeso le dichiarazioni di decadenza emanate in data 23.02.2016, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15.12.2016, ma nel contempo, con riferimento ai precedenti provvedimenti municipali di diniego del 29.12.2015 sulle istanze di mantenimento permanente delle strutture balneari, ha stabilito che il ricorso *"da una prima sommaria deliberazione, non risulta assistito dal prescritto fumus boni juris perché l'art. 52 bis della LR 13/2007, nel prevedere come possibile la destagionalizzazione ma persistendo le richieste autorizzazioni, implica preliminari scelte di competenza del comune il che ovviamente esclude ogni utile richiamo ai titoli esistenti e ciò anche perché detta norma non può esser interpretata nel senso di produrre l'irrilevanza della vigente e complessiva disciplina urbanistico – territoriale (PUA, variante al PUA, PPE e PTPR) presupposta dal titolo demaniale marittimo e dal permesso a costruire ivi richiamato"*;

Accertato pertanto che, come precisato nelle suddette Ordinanze cautelari 24.03.2016 del TAR Lazio, la complessiva disciplina urbanistico – territoriale del Comune prevale in ogni caso sulla normativa regionale di cui all'art. 52 bis;

Visto l'art. 18 - *"Destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo"* - del Regolamento regionale 12.08.2016, n. 19, che stabilisce *"1. La Regione, ai sensi dell'art. 52 bis della l.r. 13/2007, promuove la destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo. 2. I Comuni, anche nelle more di approvazione dei PUA comunali fissano, entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri e le modalità ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2, dell'articolo 52 bis della l.r. 13/2007"*;

Ritenuto di stabilire i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni a che le strutture di facile rimozione, insistenti sull'area demaniale marittima assentita in concessione, possano rimanere ivi allocate per tutto il periodo di durata della stessa per lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione, relativamente ai concessionari che presentino apposita istanza;

Ritenuto assumere un atto di indirizzo al quale i Servizi e gli Uffici interessati dovranno uniformare i provvedimenti di rispettiva competenza;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.);

Visto lo Statuto dell'Ente;

a voti unanimi

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare il seguente atto di indirizzo e coordinamento per la destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo.

1. Nell'ambito di applicazione del Regolamento Regionale 12.08.2016, n. 19, viene di seguito stabilita la procedura per il rilascio delle autorizzazioni a che le strutture di facile rimozione, insistenti sull'area demaniale marittima assentita in concessione, possano rimanere ivi allocate per tutto il periodo di durata della stessa per lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione, relativamente ai concessionari che presentino apposita istanza.
2. I titolari di concessione demaniale marittima per finalità turistico – ricreative, di cui all'art. 52, comma 1 della Legge Regionale 06.08.2007, n. 13 e s.m.i., interessati alla destagionalizzazione dell'offerta turistica e allo svolgimento di attività collaterali alla balneazione nel periodo 01 ottobre – 30 aprile, che siano in possesso dei requisiti di legge, dovranno preventivamente acquisire apposita autorizzazione dalla Provincia di Latina, Ente competente ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26, nella quale sia espressamente prevista e consentita la possibilità di mantenere le strutture e i manufatti oltre il periodo della stagione balneare, ivi compresi l'impalcato e/o tavolato di legno orizzontale sui pali di sostegno.
3. Successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, i concessionari dovranno presentare apposita istanza in bollo all'Ufficio Demanio Marittimo ai fini demaniali, nonché al Servizio Sviluppo Economico – SUAP ai fini della verifica dei vincoli urbanistici – edilizi, per il mantenimento permanente delle strutture balneari sull'area demaniale marittima per tutto il periodo di durata della concessione, ivi compresi



Cagliari

Gestione demaniale marittima - Atti Deliberativi

Città di Cagliari

Città di Cagliari

Città di Cagliari

Città di Cagliari

I'impalcato e/o tavolato di legno orizzontale sui pali di sostegno, finalizzato alla destagionalizzazione dell'offerta turistica ed allo svolgimento di attività collaterali alla balneazione nel periodo 01 ottobre – 30 aprile.

4. I titolari di concessione demaniale marittima, risultati assegnatari a seguito di procedura ad evidenza pubblica, dovranno altresì produrre entro il 30 Settembre di ogni anno, la documentazione probatoria che attesti il rispetto dei servizi offerti nella proposta progettuale presentata in sede di gara, con riguardo ai seguenti criteri:
 - Tipologia, qualità e valore delle opere ed attrezzature proposte o dei servizi offerti;
 - Qualità del progetto di valorizzazione delle aree in concessione mediante l'offerta di prodotti turistico – ricreativi;
 - Soluzioni gestionali innovative;
 - Migliore organizzazione dei servizi di uso comune (pulizia, realizzazione e/o manutenzione di infrastrutture, dirette gratuitamente a chiunque, quali ad esempio percorsi e accessi al mare, elementi di arredo, segnaletica, il verde);
 - Unità di lavoro da occupare, qualificazione professionale del personale impiegato ed eventuale piano formativo.
5. A corredo dell'istanza di cui al precedente punto 3, i titolari di concessione demaniale marittima dovranno presentare apposita dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegato documento di identità in corso di validità, con la quale si impegnano espressamente a garantire il corretto mantenimento delle opere in buone condizioni di manutenzione, efficienza e decoro per tutto il periodo di validità della concessione; a tal fine il concessionario si obbliga espressamente:
 - a mantenere in sicurezza le strutture installate sull'area demaniale marittima, con obbligo di verifica delle stesse;
 - a segnalare senza indugio / immediatamente all'Autorità concedente lo stato di pericolo delle strutture, a mezzo di un sistema di inoltro che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa;
 - ad astenersi dall'utilizzo delle strutture in caso di segnalazione di pericolo, previa delimitazione dell'area di che trattasi;
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, il concessionario è responsabile verso l'Amministrazione comunale degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato, nel periodo 01 ottobre – 30 aprile, nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose. A tal fine, il concessionario assumerà con dichiarazione espressa l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'Amministrazione comunale da ogni azione che possa esserne intentata da terzi in dipendenza della concessione.
7. I concessionari saranno tenuti altresì a presentare apposita dichiarazione con la quale si impegnano espressamente a manlevare e rendere indenne l'Amministrazione comunale da ogni azione e/o richiesta di risarcimento, in conseguenza di eventuali danni e/o pregiudizi che dovessero derivare alle strutture balneari oggetto di autorizzazione al mantenimento, a causa di mareggiate, fenomeni erosivi e calamità naturali in genere.



A tal fine dovranno stipulare apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa con primario Istituto di credito o assicurativo, avente sede legale ed operativa nel territorio italiano, che copra l'intero ammontare dei danni che dovessero derivare alla strutture in conseguenza della mancata rimozione.

8. A seguito dell'autorizzazione al mantenimento permanente delle strutture oltre il periodo della stagione balneare e per tutto il periodo di durata della concessione demaniale marittima, rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo ai fini demaniali e dal Servizio Sviluppo Economico – SUAP ai fini urbanistico – edili, i concessionari, ai sensi dell'art. 53 della Legge Regionale 06.08.2007, n. 13 e s.m.i., dovranno presentare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) presso il competente Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune, per lo svolgimento delle attività collaterali alla balneazione di cui all'art. 52 bis della citata Legge Regionale. La suddetta S.C.I.A., a pena di inammissibilità, dovrà espressamente prevedere l'apertura e l'effettivo utilizzo delle strutture balneari oggetto di autorizzazione, ogni fine settimana (sabato e domenica) nel periodo 01 ottobre – 30 aprile fino alla scadenza di validità della concessione.
9. La presente Deliberazione non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

Giovanni Della Penna

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta relativa alla presente deliberazione;
- Visto il parere Favorevole dell'Arch. Giovanni Della Penna, Responsabile del Servizio Politiche di gestione e assetto del Territorio, Patrimonio e Demanio, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000

Il Presidente del Consiglio, Olivier Tassi, riferisce ai presenti che è stato presentato agli atti della Presidenza un emendamento alla proposta di che trattasi a firma dei Consiglieri Comunali Dario Bellini ed Ernesto Coletta

Il Presidente del Consiglio, Olivier Tassi, su richiesta del Consigliere Comunale Raimondo Tieri, propone un minuto di silenzio per la scomparsa del Senatore Michele Forte.

Viene osservato un minuto di silenzio dai presenti in aula.

Il Presidente del Consiglio, Olivier Tassi, propone una breve sospensione della seduta.

Per quanto sopra il Presidente del Consiglio, Olivier Tassi, pone a votazione con il sistema della forma palese per alzata di mano la proposta di sospensione della seduta.

L'esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio è il seguente:

Presenti n.29 (Sindaco Damiano Coletta, Tassi, Bellini, Leotta, Mattei, Di Trento, Ciolfi, D'Achille, Aramini, Perazzotti, Lendaro, Mobili, Coletta, Giri, Campagna, Di Russo, Grenga, Capuccio, Forte, Carnevale, Zuliani, Coluzzi, Calvi, Ialongo, Miele, Calandrini, Celentano, Tiero, Adinolfi)

Assenti n.04 (Isoton, Colazingari, Antoci, Marchiella)

Favorevoli n.29 (Sindaco Damiano Coletta, Tassi, Bellini, Leotta, Mattei, Di Trento, Ciolfi, D'Achille, Aramini, Perazzotti, Lendaro, Mobili, Coletta, Giri, Campagna, Di Russo, Grenga, Capuccio, Forte, Carnevale, Zuliani, Coluzzi, Calvi, Ialongo, Miele, Calandrini, Celentano, Tiero, Adinolfi))

Il Presidente del Consiglio, Olivier Tassi, preso atto del risultato della votazione, proclama approvata all'unanimità, ufficialmente, la sussposta proposta di *sospensione della seduta* odierna, sono le ore 20,41.

Alle ore 22,02 riprendono i lavori del Consiglio Comunale con l'appello nominale dei Consiglieri in carica, da parte del Segretario Generale, avv. Rosa Iovinella, risultano:

Presenti n.23 (Sindaco Damiano Coletta, Tassi, Bellini, Leotta, Mattei, Di Trento, Ciolfi, Aramini, Perazzotti, Lendaro, Mobili, Coletta, Giri, Campagna, Di Russo, Grenga, Capuccio, Forte, Carnevale, Zuliani, Coluzzi, Miele, Adinolfi)

Assenti n.10 (Isoton, Colazingari, D'Achille, Antoci, Calvi, Ialongo, Calandrini, Celentano, Tiero, Marchiella)

Sono presenti gli Assessori Comunali: Giulio Capirci, Felice Costanti, Antonio Costanzo, Antonella Di Muro e Roberto Lessio.

Il Presidente del Consiglio, Olivier Tassi, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e riferisce ai presenti che in Conferenza Capigruppo si è deciso di risospendere la seduta per ulteriori sessanta minuti onde consentire l'acquisizione dei pareri da parte dei tecnici su emendamenti ed ordini del giorno presentati.

Il Presidente del Consiglio, Olivier Tassi, propone una breve sospensione della seduta comunicando che i lavori riprenderanno tra sessanta minuti.



Per quanto sopra il Presidente del Consiglio, Olivier Tassi, pone a votazione con il sistema della forma palese per alzata di mano la proposta di sospensione della seduta.

L'esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio è il seguente:

Presenti n.23 (Sindaco Damiano Coletta, Tassi, Bellini, Leotta, Mattei, Di Trento, Ciolfi, Aramini, Perazzotti, Lendaro, Mobili, Coletta, Giri, Campagna, Di Russo, Grenga, Capuccio, Forte, Carnevale, Zuliani, Coluzzi, Miele, Adinolfi)

Assenti n.10 (Isoton, Colazingari, D'Achille, Antoci, Calvi, Ialongo, Calandrini, Celentano, Tieri, Marchiella)

Favorevoli n.23 (Sindaco Damiano Coletta, Tassi, Bellini, Leotta, Mattei, Di Trento, Ciolfi, Aramini, Perazzotti, Lendaro, Mobili, Coletta, Giri, Campagna, Di Russo, Grenga, Capuccio, Forte, Carnevale, Zuliani, Coluzzi, Miele, Adinolfi)

Il Presidente del Consiglio, Olivier Tassi, preso atto del risultato della votazione, proclama approvata all'unanimità, ufficialmente, la sussposta proposta di sospensione della seduta odierna, sono le ore 22,05.

Alle ore 23,02 riprendono i lavori del Consiglio Comunale con l'appello nominale dei Consiglieri in carica, da parte del Segretario Generale, avv. Rosa Iovinella, risultano:

Presenti n.27 (Sindaco Damiano Coletta, Tassi, Bellini, Leotta, Mattei, Di Trento, Isoton, Ciolfi, D'Achille, Aramini, Lendaro, Mobili, Coletta, Giri, Campagna, Di Russo, Grenga, Capuccio, Forte, Carnevale, Zuliani, Coluzzi, Ialongo, Miele, Calandrini, Tieri, Adinolfi)

Assenti n.06 (Colazingari, Perazzotti, Antoci, Calvi, Celentano, Marchiella)

Sono presenti gli Assessori Comunali: Giulio Capirci, Felice Costanti e, Antonio Costanzo.

Il Presidente del Consiglio, Olivier Tassi, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e riferisce ai presenti che agli atti c'è solo depositato l'emendamento a firma della maggioranza, altri non ne sono stati presentati.

Il Presidente del Consiglio, Olivier Tassi, preso atto che non ci sono altre richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali, pone a votazione, con il sistema della forma palese per chiamata nominativa l'**Emendamento**, a firma della maggioranza, alla proposta di deliberazione vista ed esaminata avente per oggetto: "DESTAGIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICO RICREATIVE SUL DEMANIO MARITTIMO. ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO E DETERMINAZIONI"

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

*Questa relazione
ai pareri tecnic
tura Comune prot
129/66
129/66
131/32
prot 131/32
vol 789/20*

OGGETTO: Emendamento alla proposta di deliberazione n. 620 del 07.09.2016.

I sottoscritti consiglieri comunali propongono di emendare la proposta di deliberazione n. 620 del 07.09.2016 così come di seguito riportato, con la seguente precisazione: nel testo della deliberazione vengono sbarrate le parole che devono essere espunte e sono evidenziate in grassetto le parole da aggiungere:

**Su relazione dell'Arch.Giovanni Della Panna, Dirigente del Servizio Politiche di Gestione e Assetto del Territorio, Patrimonio e Demanio*

Premesso:

- che con Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 06.08.2007 e s.m.i., è stata disciplinata, a livello regionale e locale, l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dello Stato a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione;
- che, in particolare, l'art. 77 della citata Legge Regionale n. 14/1999 attribuisce ai Comuni le funzioni ed i compiti in materia di Demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;
- che con Deliberazione di Giunta Regionale 30.07.2001, n. 1161 e s.m.i. sono state emanate le linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai Comuni, ai sensi della Legge Regionale 06.08.1999, n. 14;
- che in data 24.08.2002 è stato concluso l'Accordo di Programma tra il Presidente della Regione Lazio ed il Sindaco di Latina, con il quale è stato approvato, con le prescrizioni espresse dagli Enti competenti, il Piano di Utilizzazione dell'Arenile (P.U.A.) del Comune di Latina;
- che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 159 del 06.09.2007 è stata approvata, con le prescrizioni espresse dagli Enti competenti, la Variante di adeguamento al Piano di Utilizzazione dell'Arenile del Comune di Latina, a tutt'oggi vigente, il quale relativamente alle strutture balneari assente in concessione stabilisce che "Le strutture dovranno essere poggiate su pali infissi nella sabbia di altezza variabile da 1,30 a 1,50 metri dal livello del mare tenendo conto anche delle condizioni dell'arenile. I pali non andranno smontati a fine stagione...";

Dato atto che al fine di prevenire situazioni di pregiudizio e pericolo per la pubblica incolumità connesse al manutenimento dei soli pali di sostegno, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 605/2008 del 04.11.2008 è stato successivamente approvato l'atto di indirizzo e coordinamento per il mantenimento in sicurezza dei luoghi, stabilendo che " 1. È consentito, oltre il periodo della stagione balneare, il mantenimento dell'impercato e/o l'installazione di tavolato di legno orizzontale sui pali di sostegno, per i quali il PUA vigente stabilisce l'obbligo di "non smontaggio". L'impercato e/o tavolato di protezione non deve costituire superficie continua impermeabile, e deve consentire il deflusso delle acque meteoriche in modo diffuso sull'intera superficie coperta, in maniera da non determinare concentrazione di flussi idrici ed erosione dell'erba in conseguenza del deflussamento. 2. I concessionari interessati dovranno presentare all'Ufficio Demanio Marittimo e al Servizio Edilizia Privata apposita comunicazione di mantenimento dell'impercato e/o tavolato, comodato da relazione tecnica, a firma di un professionista abilitato, nella quale si faranno attestare le condizioni di sicurezza e di tutela ambientale dei luoghi, con riferimento alle condizioni di deflusso delle acque di deflussamento, come indicato al precedente punto 1);

DARIO BELLINI *605/2008*
Dario Bellini *2*



Allegata che la possibilità di mantenere l'impalcato e/o il tavolato di legno orizzontale sul paletti di sostegno, implica per sua natura non un atto di iniziativa o di controllo politico-amministrativo di competenza degli organi di governo, come erroneamente avvenuto con la citata Deliberazione di Giunta Municipale n. 606/2008, ma bensì l'esecuzione di un provvedimento di gestione amministrativa e tecnica che, secondo la normativa vigente, è attribuita espressamente ai dirigenti;

Sotto alto pertanto che il mantenimento dell'impalcato e/o l'installazione di tavolato di legno orizzontale sul paletti di sostegno deve ritenersi alle state degli altri, non consentito;

Considerato:

AGGIUNGERE con riferimento alle strutture - Stabilimenti Balneari - Insistenti nel tratto di lungomare A Capoportiere-Foceverde:

- Che con le concessioni demaniali marittime (C.D.M.) assentite a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il Comune di Latina ha autorizzato i titolari ad occupare un tratto di area del pubblico demanio marittimo, da adibire a stabilimento balneare o spiaggia attrezzata, con l'obbligo, tra gli altri, del "rispetto di tutte le norme e prescrizioni risultanti dagli atti posti a base dell'affidamento";
- Che, a tal proposito, il Bando di Gara e i relativi allegati - per l'assegnamento in concessione delle aree demaniali marittime per finalità turistico - ricreativa, in linea con le previsioni contenute nel P.U.A. vigente e nelle altre norme in materia di tutela ambientale, ha previsto che le strutture di servizio avessero carattere di stagionalità e requisiti costruttivi di facile rimozione;
- Che in particolare l'art. 2 del Disciplinare Tecnico allegato al suddetto Bando di gara, che descrive le "Caratteristiche degli interventi", prevedeva che "Le totalità delle nuove installazioni sulle aree del demanio marittimo potranno essere autorizzate in precario, sia per la disciplina urbanistica vigente, sia per le restrizioni imposte dalle norme di tutela paesistica nazionale (Legge n. 431 del 08.08.1985; D. Lgs. n. 490 del 28.10.1999 ed altre norme specifiche), nonché regionale (L.R. n. 24 del 06.07.1998 e s.m.i.) e da ultima le disposizioni in materia ambientale";
- Che le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato di Esecuzione del Comprensorio costiero denominato "Marina di Latina", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20/05/1983, e più precisamente l'art. 17 denominato "Arenile pubblico", prevede che "In tale zona si prevede vincolo generale di inedificabilità e demolizione del costruito. È consentita soltanto l'edificazione di quelle opere atte alla salvaguardia delle coste... È vietata quindi ogni forma di privatizzazione dell'arenile e pertanto non vi è consentita l'installazione di recinzioni, altezze e stabilimenti di proprietà né pubblica né privata né appartenenti ad enti o circuiti al servizio di categoria comunque limitata";
- Che le Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P.R. Ambito 10 - Subambito 10/1 prevedono che "sono consentite piccole altezze a carattere provvisorio limitate alla balneazione... la cui autorizzazione è subordinata all'adozione da parte dei Comuni di un P.U.A.";
- Che dal Permessi di Costruire rilasciati ai concessionari dal Servizio Edilizia Privata ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., risulta la prescrizione che "l'impianto stagionale della struttura dovrà essere rimesso secondo le indicazioni riportate al punto 2 comma 2 del Decreto del Presidente della Regione Lazio 08.03.2007 n. 150, e comunque entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno; che il presente permesso ha validità fino alla scadenza del titolo concessario demaniale e dovrà intendersi rinnovato annualmente previa presentazione di denuncia di inizio attività";
- Che con successive C.D.M. supplitive, rilasciate ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 15.02.1952, n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione), è stato concesso ai titolari di installare strutture di facile rimozione, durante la stagione balneare "con effettivo utilizzo dal 01 aprile al 31 ottobre di ciascun anno per l'esercizio dell'attività autorizzata e per le operazioni connesse con l'installazione e lo smontaggio delle strutture di servizio; dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno per il mantenimento nell'area assegnata del pubblico demanio marittimo, dei soli paletti di sostegno delle strutture, recintati e in sicurezza, in conformità a quanto prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione e Disciplinare Tecnico del P.U.A. vigente";

Allegato:



- che nei suddetti atti suppletivi è stato previsto l'obbligo del concessionario "di rispettare i limiti a i termini in cui è fatta la concessione, anche con riferimento al periodo in cui è autorizzato il mantenimento delle strutture stagionali. È fatto obbligo altresì al Concessionario di procedere alla smontaggio della struttura entro il termine finale del periodo autorizzato (31 ottobre di ogni anno). Si avverte che l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti di norma di leggi o di regolamenti, comporta la decadenza della concessione secondo quanto stabilito dall'art. 47 - comma 1 - lett. b) del Codice della Navigazione e dall'art. 48 - comma 3 - lettera b) della Legge Regionale 06 agosto 2007, n. 13";
- Che con la sottoscrizione del citato atto suppletivo, i concessionari hanno espresso "la più ampia e completa accettazione delle condizioni e obblighi derivanti dello stesso";

Più alto che la Provincia di Latina, Ente competente al rilascio delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi del P.D.L. 328/2013 e R.D. 1125/2016, in riunione a nota municipale 12.12.2014 dell'Ufficio Demanio Marittimo, con la quale si proponeva ai vari Enti coinvolti nella gestione del demanio marittimo di esaminare congiuntamente la possibilità di consentire agli operatori balneari di non procedere alla rimozione della struttura al termine della stagione balneare, con propria nota prot. n. 2024 del 15.01.2015 rappresentava che "l'orientamento di questa Amministrazione rimane invariato circa le stagionalità con obbligo di rimozione delle strutture a termine, in merito alle piattaforme sospese ed alle strutture poste sulla stessa, la possibilità di mantenere le medesime può essere considerata solo nell'ipotesi progettuale che contempli modalità di raccolta e dispersione delle acque meteoriche senza che queste possano accrescere fenomeni erosivi linearici o diffusi. Pertanto questa Amministrazione si riserva di esprimersi nel manto solo dopo aver valutato le proposte progettuali dei vari stabilimenti."

Visto l'art. 52 bis "Periodo di apertura delle attività" della Legge Regionale 06.08.2007, n. 13, introdotto con Legge Regionale 28.06.2015, n. 8, a norma del quale "1. Al fine di promuovere la destagionalizzazione dell'offerta turistica e lo svolgimento di attività collaterali alla benessere sulla area del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, l'utilizzazione delle suddette aree...può avere durata annuale, fatto salvo quanto previsto dall'atto di concessione. 2. In attuazione del comma 1, le strutture di factis rimozione utilizzate per finalità turistiche e ricreative, eventualmente presenti sull'area demaniale marittima assentita in concessione, possono essere autorizzate dal Comune, su istanza del concessionario, a rimanere allocate sull'area demaniale marittima assentita in concessione per tutto il periodo di durata della stessa, con lo provvedimento dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni, dei pareri e degli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente in materia";

Considerato che nei mesi agosto – settembre 2015, numerosi titolari di concessione demaniale marittima hanno presentato istanza per chiedere il mantenimento delle strutture in materiale eocompatibile di factis rimozione dei rispettivi stabilimenti balneari "per tutta la durata della concessione", ai sensi del citato art. 52 bis della Legge Regionale 06.08.2007, n. 13 e s.m.l.;

Dato altro:

- che con provvedimenti municipali assunti in data 29.12.2015, il Comune di Latina, a seguito della corrispondenza intercorsa con i titolari delle concessioni ed a conclusione dell'istruttoria, ha respinto le suddette istanza, significando altresì che "la mancata osservanza del presente provvedimento comporterà la revoca della concessione demaniale marittima avendo contravvenuto agli avvertimenti in essa riportati"

AGGIUNGERE: quindi negando l'autorizzazione alla permanente insistenza delle strutture "Stabilimenti Balneari", come richieste dagli operatori ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. n. 13/07, in ragione della riconosciuta non rispondenza alla disposizioni urbanistiche comportanti vincoli variazionalmente rilevanti, nonché alle previsioni della lex specialis sulla cui scorta i diversi titoli abilitativi, per l'appunto all'esito di procedura selettiva pubblica, sono stati a suo tempo e nel tempo riacquistati";

- che il Sottosegretario Polizia Locale, con rapporti di servizio del 15.01.2016, ha comunicato "per i provvedimenti di competenza" che da sopra luogo effettuato in data 31.12.2015 risultavano ancora montate le strutture balneari nonostante i citati provvedimenti di dirigenza del 29.12.2015, e che pertanto a carico degli inadempienti era stato redatto verbale "per violazione delle disposizioni di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione";

- che in data 23.02.2016 sono stati adottati dal Comune i provvedimenti di decadenza delle concessioni demaniali marittime a carico degli imprenditori, per violazione dell'art. 47, comma 1, lett. f) del Codice della Navigazione e dell'art. 49, comma 3, lett. l) della Legge Regionale 06.08.2007, n. 13 e s.m.i.;

Rilevato che a seguito di ricorso proposto innanzi al Tar Lazio - Sezione di Latina dai concessionari dichiarati decaduti, il Giudice Amministrativo, con Ordinanza cautelare emessa in data 24.03.2016, ha sospeso le dichiarazioni di decadenza emanate in data 23.02.2016, fissando per la trascrizione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16.12.2016, ma nel contempo, con riferimento ai precedenti provvedimenti municipali di dirigo del 29.12.2015 sulle istanze di mantenimento permanente delle strutture balneari, ha stabilito che il ricorso "da una prima sommaria deliberazione, non risulta assenza del prescritto *furnus boni iuriis* perché l'art. 52 bis della LR 13/2007, nel prevedere come possibile la destagionalizzazione *me persistendo le richieste autorizzazioni, implicita preliminare scelta di competenza del comune* il che ovviamente esclude ogni utile richiamo ai titoli esistenti e ciò anche perché dalla norma non può esser interpretata nel senso di perdere l'irrilevanza della vigente e complessiva disciplina urbanistico - territoriale (PLA, variante al PUA, PPE e PTPA) presupposte del titolo demaniale marittimo e del permesso a costruire ivi richiamato".

AGGIUNGERE: "le pronunce sono state appellate dai soli operatori. Il Consiglio di Stato, a fronte della dichiarazione di disinteresse all'istanza spiegata nel corso dell'udienza tenutasi il 7.7. u.s., ha dichiarato l'improcedibilità degli Appelli"

Accertato pertanto che, come preposto nella suddetta Ordinanza cautelare 24.03.2016 del TAR Lazio, la complessiva disciplina urbanistico - territoriale del Comune prevale in ogni caso sulla normativa regionale di cui all'art. 52 bis;

Visto l'art. 18 - "Destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo" - del Regolamento regionale 12.08.2016, n. 19, che stabilisce "1. La Regione, ai sensi dell'art. 52 bis della l.r. 13/2007, promuove la destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo. 2. I Comuni, anche nelle forme di approvazione del PUA comunale fissano, entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri e le modalità al fine del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2, dell'articolo 52 bis della l.r. 13/2007".

Rilevato di stabilire i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni a che le strutture di facile rimozione, insistenti sull'area demaniale marittima assentita in concessione, possano rimanere ivi allocate per tutto il periodo di durata della stessa per le svolgimenti di attività collaterali alla balneazione, relativamente ai concessionari che presentino apposita istanza;

AGGIUNGERE: "Vista la Delibera Consiliare n. 13/2016 con cui sono state approvate le linee programmatiche di mandato del sindaco, tra le quali è esplicitamente indicato di "promuovere interventi a favore della destagionalizzazione delle attività turistiche"

Ritenuto assumere

AGGIUNGERE: La destagionalizzazione quale obiettivo che consente agli operatori del turismo di offrire una maggiore serie di servizi, di cui l'utente possa fruire anche oltre il termine abituale della stagione balneare, al fine di una migliore valorizzazione della Marina di Latina, dando mandato agli Uffici comunali, di predisporre tutti quegli atti determinativi funzionali al raggiungimento della destagionalizzazione, anche mediante le opportune integrazioni/modifiche alla varia discipline prevalenti e che interverranno con l'obiettivo, da proporre agli organi di governo tramite questo
accordo di indirizzo al quale i Servizi e gli Uffici interessati dovranno uniformare i provvedimenti di rispettiva competenza;

AGGIUNGERE: Visti i pareri resi dall'Avvocatura Comunale in data 26 e 28 settembre 2016 rispettivamente con protocollo n. 128862 e n. 181133;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18.08.2000 n. 257 e s.m.i.);
Visto lo Statuto dell'Ente;
a voce unanimi

**PROPOSTA DI DELIBERARE**

Di approvare il seguente atto di indirizzo e coordinamento per la destagionalizzazione delle attività turistiche ricreative sull'area marittima.

- 1) Nell'ambito di applicazione del Regolamento Regionale 12.06.2016, n. 19, viene di seguito stabilita la procedura per il rilascio delle autorizzazioni a che le strutture di tali impiantazioni, insistenti sull'area demaniale marittima essenziale in concessione, possono rimanere ivi allocate per tutto il periodo di durata della stessa per lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione, relativamente ai concessionari che presentino apposita istanza.

2. AGGIUNGERE: a titolo meramente illustrativo si riportano le procedure tecniche svolte dagli uffici:

- a. I titolari di concessione demaniale marittima per finalità turistico – ricreative, di cui all'art. 52, comma 1 della Legge Regionale 06.06.2007, n. 19 e s.m.i., interessati alla destagionalizzazione dell'offerta turistica e allo svolgimento di attività collaterali alla balneazione nel periodo 01 ottobre – 30 aprile, che sono in possesso dei requisiti di legge, dovranno preventivamente acquisire apposita autorizzazione dalla Provincia di Latina, Ente competente ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3287/23 e R.D. 1126/26, nella quale sia espressamente prevista e consentita la possibilità di mantenere le strutture e i manufatti oltre il periodo della stagione balneare, ivi compresi l'impianto e/o tavolato di legno orizzontale sui pali di sostegno;
- b. Successivamente all'ottentimento dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, i concessionari dovranno presentare apposita istanza in bolla all'Ufficio Demanio Marittimo ai fini demaniali, nonché al Servizio Sviluppo Economico – SUAP ai fini della verifica del vincolo urbanistico – edilizi, per il mantenimento permanente delle strutture balneari sull'area demaniale marittima per tutto il periodo di durata della concessione, ivi compresi l'impianto e/o tavolato di legno orizzontale sui pali di sostegno, finalizzato alla destagionalizzazione dell'offerta turistica ed allo svolgimento di attività collaterali alla balneazione nel periodo 01 ottobre – 30 aprile.
- c. I titolari di concessione demaniale marittima, risultati aggiornati a seguito di procedura ad evidenza pubblica, dovranno altresì produrre entro il 30 Settembre di ogni anno, la documentazione probatoria che attesti il rispetto dei servizi offerti nella proposta progettuale presentata in sede di gara, con riguardo ai seguenti criteri:
 - Tipologia, qualità e valore delle opere ed attrezzature proposte o dei servizi offerti;
 - Qualità del progetto di valorizzazione delle aree in concessione mediante l'offerta di prodotti turistico – ricreativi;
 - Soluzioni gestionali innovative;
 - Migliore organizzazione dei servizi di uso comune (pulizia, realizzazione e/o manutenzione di infrastrutture, dirette gratuitamente a chiunque, quali ad esempio percorsi e accessi al mare, elementi di arredo, segnaletica, il verde);
 - Unità di lavoro da occupare, qualificazione professionale del personale impiegato ed eventuali piani formattivi.

3. AGGIUNGERE: criteri per la destagionalizzazione:

- a. A corredo dell'istanza di cui al precedente punto 3, i titolari di concessione demaniale marittima dovranno presentare apposita dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegato documento di identità in corso di validità, con la quale si impegnano espressamente a garantire il corretto mantenimento delle opere in buone condizioni di manutenzione, efficienza e decoro per tutto il periodo di validità della concessione; a tal fine il concessionario si obbliga espressamente:



- a mantenere in sicurezza le strutture installate sull'area demaniale marittima, con obbligo di verifica della stessa;
 - a segnalare senza indugio / immediatamente all'Autorità concedente lo stato di pericolo delle strutture, a mezzo di un sistema di Inoltro che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa;
 - ad astenersi dall'utilizzo delle strutture in caso di segnalazione di pericolo, previa delimitazione dell'area di che trattasi;
- b. Al senso e per gli effetti dell'art. 23 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, il concessionario è responsabile verso l'Amministrazione comunale degli obblighi assunti a verso i terzi di ogni danno cagionato, nel periodo 01 ottobre - 30 aprile, nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose. A tal fine, il concessionario assumerà con dichiarazione espressa l'obbligo di maneggiare e rendere indenne l'Amministrazione comunale da ogni azione che possa essere intentata da terzi in dipendenza della concessione.
- c. I concessionari saranno tenuti altresì a presentare apposita dichiarazione con la quale si impegnano esplicitamente a maneggiare e rendere indenne l'Amministrazione comunale da ogni azione e/o richiesta di risarcimento, in conseguenza di eventuali danni e/o pregiudizi che dovessero derivare alle strutture balneari oggetto di autorizzazione al mantenimento, a causa di mareggiate, fenomeni erosivi e calamità naturali in genere. A tal fine dovranno stipulare apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa con primario Istituto di credito o assicurativo, avente sede legale ed operativa nel territorio italiano, che copra l'intera ammontare dei danni che dovessero derivare alla struttura in conseguenza della mancata rimozione.
- d. A seguito dell'autorizzazione al mantenimento permanente della struttura oltre il periodo della stagione balneare e per tutto il periodo di durata della concessione demaniale marittima, rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo ai fini demaniali e dal Servizio Sviluppo Economico - SUAP ai fini urbanistico - edili, i concessionari, al sensu dell'art. 53 della Legge Regionale 08.08.2007, n. 13 e s.m.i., dovranno presentare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) presso il competente Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune, per lo svolgimento delle attività collaterali alla balneazione di cui all'art. 52 bis della citata Legge Regionale. La suddetta S.C.I.A., a pena di inammissibilità, dovrà esplicitamente prevedere l'apertura e l'effettivo utilizzo delle strutture balneari oggetto di autorizzazione, ogni fine settimana (sabato e domenica) nel periodo 01 ottobre - 30 aprile fino alla scadenza di validità della concessione.

4. La presente Deliberazione non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

V. Della Penna

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto la proposta relativa alla presente deliberazione;
- Visto il parere Favorevole dell'Arch.Giovanni Della Penna, Responsabile del Servizio Politiche di gestione e assetto del Territorio, Patrimonio e Demanio, circa la regolarità tecnica (art. 49 - D.Lgs n.267/2000);
- Visto il parere _____ di (Inserire qui Cognome_Nome), Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, circa la regolarità contabile (art. 49 - D.Lgs n.267/2000);

DELIBERA



Di approvare la sottoscritta proposta di deliberazione.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 194, comma 4 del D.lgs 267/2000

Lella, confermata e sottoscritta.

IL SECRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Latina, il _____

**Il Funzionario Responsabile
dell'Ufficio Delibere**



A seguito dei movimenti verificatisi in aula, sono presenti n.19 Consiglieri, ed assenti n.14 Consiglieri: Colazingari, Antoci, Forte, Carnevale, Zuliani, Coluzzi, Calvi, Ialongo, Miele, Calandrini, Celentano, Tiero, Marchiella e, Adinolfi.

L'esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, Olivier Tassi, è il seguente:

Presenti n.19 (Sindaco Damiano Coletta, Tassi, Bellini, Leotta, Mattei, Di Trento, Isotton, Ciolfi, D'Achille, Aramini, Perazzotti, Lendaro, Mobili, Coletta, Giri, Campagna, Di Russo, Grenga, Capuccio)

Assenti n.14 (Colazingari, Antoci, Forte, Carnevale, Zuliani, Coluzzi, Calvi, Ialongo, Miele, Calandrini, Celentano, Tiero, Marchiella, Adinolfi)

Astenuti n.0 ()

Contrari n.0 ()

Favorevoli n.19 (Sindaco Damiano Coletta, Tassi, Bellini, Leotta, Mattei, Di Trento, Isotton, Ciolfi, D'Achille, Aramini, Perazzotti, Lendaro, Mobili, Coletta, Giri, Campagna, Di Russo, Grenga, Capuccio)

Il Presidente del Consiglio, Olivier Tassi, preso atto del risultato della votazione, proclama approvato all'unanimità ufficialmente, integralmente il su esteso Emendamento.

Il Presidente del Consiglio, Olivier Tassi, procede con il porre a votazione, con il sistema della forma palese per alzata di mano la proposta di deliberazione vista ed esaminata avente per oggetto: "DESTAGIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICO RICREATIVE SUL DEMANIO MARITTIMO. ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO E DETERMINAZIONI" così come emendata.

Su relazione dell'Arch. Giovanni Della Penna, Dirigente del Servizio Politiche di Gestione e Assetto del Territorio, Patrimonio e Demanio

Premesso:

- che con Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 06.08.2007 e s.m.i., è stata disciplinata, a livello regionale e locale, l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione;
- che, in particolare, l'art. 77 della citata Legge Regionale n. 14/1999 attribuisce ai Comuni le funzioni ed i compiti in materia di Demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;
- che con Deliberazione di Giunta Regionale 30.07.2001, n. 1161 e s.m.i. sono state emanate le linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub delegate ai Comuni, ai sensi della Legge Regionale 06.08.1999, n. 14;
- che in data 24.06.2002 è stato concluso l'Accordo di Programma tra il Presidente della Regione Lazio ed il Sindaco di Latina, con il quale è stato approvato, con le prescrizioni espresse dagli Enti competenti, il Piano di Utilizzazione dell'Arenile (P.U.A.) del Comune di Latina;
- che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 159 del 06.03.2007 è stata approvata, con le prescrizioni espresse dagli Enti competenti, la Variante di adeguamento al Piano di Utilizzazione dell'Arenile del Comune di Latina, a tutt'oggi vigente, il quale relativamente alle strutture balneari assentite in concessione stabilisce che *"Le strutture dovranno essere poggiate su pali infissi nella sabbia di altezza variabile da 1.30 a 1.50 metri dal livello del mare tenendo conto anche delle condizioni dell'arenile. I pali non andranno smontati a fine stagione..."*;

Dato atto che al fine di prevenire situazioni di pregiudizio e pericolo per la pubblica incolumità connesse al mantenimento dei soli pali di sostegno, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 605/2008 del 04.11.2008 è stato successivamente approvato l'atto di indirizzo e coordinamento per il mantenimento in sicurezza dei luoghi, stabilendo che " 1. E' consentito, oltre il periodo della stagione balneare, il mantenimento dell'impalcato e/o l'installazione di tavolato di legno orizzontale sui pali di sostegno, per i quali il PUA vigente stabilisce l'obbligo di "non smontaggio". L'impalcato e/o tavolato di protezione non deve costituire superficie continua impermeabile, e deve consentire il deflusso delle acque meteoriche in modo diffuso sull'intera superficie coperta, in maniera da non determinare concentrazione di flussi idrici ed erosione dell'arenile in conseguenza del dilavamento. 2. I concessionari interessati dovranno presentare all'Ufficio Demanio Marittimo e al Servizio Edilizia Privata apposita comunicazione di mantenimento dell'impalcato e/o tavolato, corredata da relazione tecnica, a firma di un professionista abilitato, nella quale siano attestate le condizioni di sicurezza e di tutela ambientale dei luoghi, con riferimento alle condizioni di deflusso delle acque di dilavamento, come indicato al precedente punto 1)";

Considerato, con riferimento alle strutture – Stabilimenti Balneari – insistenti nel tratto di lungomare A Capoportiere-Foceverde:

- Che con le concessioni demaniali marittime (C.D.M.) assentite a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il Comune di Latina ha autorizzato i titolari ad occupare un tratto di arenile del pubblico demanio marittimo, da adibire a stabilimento balneare o spiaggia attrezzata, con l'obbligo, tra gli altri, del "*rispetto di tutte le norme e prescrizioni risultanti dagli atti posti a base dell'affidamento*";
- Che, a tal proposito, il Bando di Gara - e relativi allegati - per l'assentimento in concessione delle aree demaniali marittime per finalità turistico – ricreative, in linea con le previsioni contenute nel P.U.A. vigente e nelle altre norme in materia di tutela ambientale, ha previsto che le strutture di servizio avessero carattere di stagionalità e requisiti costruttivi di facile rimozione;
- Che in particolare l'art. 2 del Disciplinare Tecnico allegato al suddetto Bando di gara, che descrive le "*Caratteristiche degli interventi*", prevedeva che "*La totalità delle nuove installazioni sulle aree del demanio marittimo potranno essere esclusivamente in precario, sia per la disciplina urbanistica vigente, sia per le restrizioni imposte dalle norme di tutela paesistica nazionale (Legge n. 431 del 08.08.1985; D. Lgs. n. 490 del 29.10.1999 ed altre norme specifiche), nonché regionale (L.R. n. 24 del 06.07.1998 e s.m.i.) e da ultimo le disposizioni in materia ambientale*";
- Che le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato di Esecuzione del Comprensorio costiero denominato "Marina di Latina", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20/05/1983, e più precisamente l'art. 17 denominato "Arenile pubblico", prevede che "*In tale zona si prevede vincolo generale di inedificabilità e demolizione del costruito. E' consentita soltanto l'edificazione di quelle opere atte alla salvaguardia delle coste... È vietata quindi ogni forma di privatizzazione dell'arenile e pertanto non vi è consentita l'installazione di recinzioni, attrezature e stabilimenti di proprietà nè pubblica nè privata nè appartamenti ad enti e circoli al servizio di categorie comunque limitate*";
- Che le Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P.R. Ambito 10 - Subambito 10/1 prevedono che "*sono consentite piccole attrezature a carattere provvisorio limitate alla balneazione...la cui autorizzazione è subordinata all'adozione da parte dei Comuni di un P.U.A.*";
- Che dai Permessi di Costruire rilasciati ai concessionari dal Servizio Edilizia Privata ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., risulta la prescrizione che "*l'impianto stagionale della struttura dovrà essere rimosso secondo le indicazioni riportate al punto 2 comma 2 del Decreto del Presidente della Regione Lazio 06.03.2007 n. 159, e comunque entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno; che il presente permesso ha validità fino alla*



scadenza del titolo concessorio demaniale e dovrà intendersi rinnovato annualmente previa presentazione di denuncia di inizio attività”;

- Che con successive C.D.M. suppletive, rilasciate ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 15.02.1952, n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione), è stato concesso ai titolari di installare strutture di facile rimozione, durante la stagione balneare “*con effettivo utilizzo dal 01 aprile al 31 ottobre di ciascun anno per l'esercizio dell'attività autorizzata e per le operazioni connesse con l'installazione e lo smontaggio delle strutture di servizio; dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno per il mantenimento, nell'area assentita del pubblico demanio marittimo, dei soli pali di sostegno delle strutture, recintati e in sicurezza, in conformità a quanto prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione e Disciplinare Tecnico del P.U.A. vigente*”;

Rilevato:

- che nei suddetti atti suppletivi è stato previsto l'obbligo del concessionario “*di rispettare i limiti e i termini in cui è fatta la concessione, anche con riferimento al periodo in cui è autorizzato il mantenimento delle strutture stagionali. È fatto obbligo altresì al Concessionario di procedere allo smontaggio delle strutture entro il termine finale del periodo autorizzato (31 ottobre di ogni anno). Si avverte che l'inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti, comporta la decadenza dalla concessione secondo quanto stabilito dall'art. 47 – comma 1 - lett. f) del Codice della Navigazione e dall'art. 49 – comma 3 – lettera f) della Legge Regionale 06 agosto 2007, n. 13*”;
- Che con la sottoscrizione del citato atto suppletivo, i concessionari hanno espresso “*la più ampia e completa accettazione delle condizioni e obblighi derivanti dallo stesso*”;

Preso atto che la Provincia di Latina, Ente competente al rilascio delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26, in riscontro a nota municipale 12.12.2014 dell'Ufficio Demanio Marittimo, con la quale si proponeva ai vari Enti coinvolti nella gestione del demanio marittimo di esaminare congiuntamente la possibilità di consentire agli operatori balneari di non procedere alla rimozione delle strutture al termine della stagione balneare, con propria nota prot. n. 2094 del 15.01.2015 rappresentava che “*l'orientamento di questa Amministrazione rimane invariato circa la stagionalità con obbligo di rimozione delle strutture a terra. In merito alla piattaforma sospesa ed alle strutture poste sulla stessa, la possibilità di mantenere le medesime può essere considerata solo nell'ipotesi progettuale che contempli modalità di raccolta e dispersione delle acque meteoriche senza che queste possano arrecare fenomeni erosivi lineari o diffusi. Pertanto questa Amministrazione si riserva di esprimersi nel merito solo dopo aver visionato e valutate le proposte progettuali dei vari stabilimenti.*”;

Visto l'art. 52 bis -“*Periodo di apertura delle attività*”- della Legge Regionale 06.08.2007, n. 13, introdotto con Legge Regionale 26.06.2015, n. 8, a norma del quale “*1. Al fine di promuovere la destagionalizzazione dell'offerta turistica e lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione sulle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, l'utilizzazione delle suddette aree...può avere durata annuale, fatto salvo quanto previsto dall'atto di concessione. 2. In attuazione del comma 1, le strutture di facile rimozione utilizzate per finalità turistiche e ricreative, eventualmente presenti sull'area demaniale marittima assentita in concessione, possono essere autorizzate dal Comune, su istanza del concessionario, a rimanere allocate sull'area demaniale marittima assentita in concessione per tutto il periodo di durata della stessa, ove in possesso dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni, dei pareri e degli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente in materia*”;

Considerato che nei mesi agosto – settembre 2015, numerosi titolari di concessione demaniale marittima hanno presentato istanza per chiedere il mantenimento delle strutture in materiale ecocompatibile di facile rimozione dei rispettivi stabilimenti balneari “*per tutta la durata della concessione*”, ai sensi del citato art. 52 bis della Legge Regionale 06.08.2007, n. 13 e s.m.i.;

Dato atto:

- che con provvedimenti municipali assunti in data 29.12.2015, il Comune di Latina, a seguito della corrispondenza intercorsa con i titolari delle concessioni ed a conclusione dell'istruttoria, ha respinto le suddette istanze, significando altresì che "*la mancata osservanza del presente provvedimento comporterà la revoca della concessione demaniale marittima avendo contravvenuto agli avvertimenti in essa riportati*" quindi negando l'autorizzazione alla permanente insistenza delle strutture "Stabilimenti Balneari", come richiesta dagli operatori ai sensi dell'art.52 bis della L.R. n.13/07, in ragione della riscontrata non rispondenza alle disposizioni urbanistiche comportanti vincoli variamente rilevanti, nonché alle previsioni della lex specialis sulla cui scorta i diversi titoli abilitativi, per l'appunto all'esito di procedura selettiva pubblica, sono stati a suo tempo e nel tempo rilasciati;
- che il Settore Polizia Locale, con rapporti di servizio del 15.01.2016, ha comunicato "*per i provvedimenti di competenza*" che da sopralluogo effettuato in data 31.12.2015 risultavano ancora montate le strutture balneari nonostante i citati provvedimenti di diniego del 29.12.2015, e che pertanto a carico degli inadempienti era stato redatto verbale "*per violazione delle disposizioni di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione*";
- che in data 23.02.2016 sono stati adottati dal Comune i provvedimenti di decaduta delle concessioni demaniali marittime a carico degli inadempienti, per violazione dell'art. 47, comma 1, lett. f) del Codice della Navigazione e dell'art. 49, comma 3, lett. f) della Legge Regionale 06.08.2007, n. 13 e s.m.i.;

Rilevato che a seguito di ricorso proposto innanzi al Tar Lazio – Sezione di Latina dai concessionari dichiarati decaduti, il Giudice Amministrativo, con Ordinanze cautelari emesse in data 24.03.2016, ha sospeso le dichiarazioni di decaduta emanate in data 23.02.2016, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15.12.2016, ma nel contempo, con riferimento ai precedenti provvedimenti municipali di diniego del 29.12.2015 sulle istanze di mantenimento permanente delle strutture balneari, ha stabilito che il ricorso "*da una prima sommaria deliberazione, non risulta assistito dal prescritto fumus boni juris perché l'art. 52 bis della LR 13/2007, nel prevedere come possibile la destagionalizzazione ma persistendo le richieste autorizzazioni, implica preliminari scelte di competenza del comune il che ovviamente esclude ogni utile richiamo ai titoli esistenti e ciò anche perché detta norma non può esser interpretata nel senso di produrre l'irrilevanza della vigente e complessiva disciplina urbanistico – territoriale (PUA, variante al PUA, PPE e PTPR) presupposta dal titolo demaniale marittimo e dal permesso a costruire ivi richiamato*";

Le pronunce sono state appurate dai soli operatori. Il Consiglio di Stato, a fronte della dichiarazione di disinteresse all'istanza spiegata nel corso dell'udienza tenutasi il 7.7 u.s., ha dichiarato l'improcedibilità degli Appelli;

Accertato pertanto che, come precisato nelle suddette Ordinanze cautelari 24.03.2016 del TAR Lazio, la complessiva disciplina urbanistico – territoriale del Comune prevale in ogni caso sulla normativa regionale di cui all'art. 52 bis;

Visto l'art. 18 - "*Destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo*" - del Regolamento regionale 12.08.2016, n. 19, che stabilisce "*1. La Regione, ai sensi dell'art. 52 bis della l.r. 13/2007, promuove la destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo. 2. I Comuni, anche nelle more di approvazione dei PUA comunali fissano, entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri e le modalità ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2, dell'articolo 52 bis della l.r. 13/2007*";

Ritenuto di stabilire i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni a che le strutture di facile rimozione, insistenti sull'area demaniale marittima assentita in concessione, possano rimanere ivi allocate per tutto il periodo



di durata della stessa per lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione, relativamente ai concessionari che presentino apposita istanza;

Vista la Delibera Consiliare n.13/2016 con cui sono state approvate le linee programmatiche di mandato del Sindaco, tra le quali è esplicitamente indicato di "promuovere interventi a favore della destagionalizzazione delle attività turistiche;

Ritenuto assumere la destagionalizzazione quale obiettivo che consenta agli operatori del litorale di offrire una maggiore serie di servizi, di cui l'utenza possa fruire anche oltre il termine abituale della stagione balneare, al fine di una migliore valorizzazione della Marina di Latina, dando mandato agli Uffici Comunali, di predisporre tutti quegli atti determinativi funzionali al raggiungimento della destagionalizzazione, anche mediante le opportune integrazioni/modifiche alle varie discipline prevalenti o che interferiscono con l'obiettivo, da proporre agli organi di governo tramite questo atto di indirizzo al quale i Servizi e gli Uffici interessati dovranno uniformare i provvedimenti di rispettiva competenza;

Visti i pareri resi dall'Avvocatura Comunale in data 26 e 28 settembre 2016 rispettivamente con protocollo n.129662 e n.131133;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.);

Visto lo Statuto dell'Ente;

a voti unanimi

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare il seguente atto di indirizzo e coordinamento per la destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul demanio marittimo.

1. Nell'ambito di applicazione del Regolamento Regionale 12.08.2016, n. 19, viene di seguito stabilita la procedura per il rilascio delle autorizzazioni a che le strutture di facile rimozione, insistenti sull'area demaniale marittima assentita in concessione, possano rimanere ivi allocate per tutto il periodo di durata della stessa per lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione, relativamente ai concessionari che presentino apposita istanza.

A titolo meramente illustrativo si riportano le procedure tecniche svolte dagli Uffici:

- a) i titolari di concessione demaniale marittima per finalità turistico – ricreative, di cui all'art. 52, comma 1 della Legge Regionale 06.08.2007, n. 13 e s.m.i., interessati alla destagionalizzazione dell'offerta turistica e allo svolgimento di attività collaterali alla balneazione nel periodo 01 ottobre – 30 aprile, che siano in possesso dei requisiti di legge, dovranno preventivamente acquisire apposita autorizzazione dalla Provincia di Latina, Ente competente ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26, nella quale sia espressamente prevista e consentita la possibilità di mantenere le strutture e i manufatti oltre il periodo della stagione balneare, ivi compresi l'impalcato e/o tavolato di legno orizzontale sui pali di sostegno;
- b) Successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, i concessionari dovranno presentare apposita istanza in bollo all'Ufficio Demanio Marittimo ai fini demaniali, nonché al Servizio Sviluppo Economico – SUAP ai fini della verifica dei vincoli urbanistici – edilizi, per il mantenimento permanente delle strutture balneari sull'area demaniale marittima per tutto il periodo di durata della concessione, ivi compresi l'impalcato e/o tavolato di legno orizzontale sui pali di sostegno, finalizzato alla



destagionalizzazione dell'offerta turistica ed allo svolgimento di attività collaterali alla balneazione nel periodo 01 ottobre – 30 aprile;

- c) I titolari di concessione demaniale marittima, risultati assegnatari a seguito di procedura ad evidenza pubblica, dovranno altresì produrre entro il 30 Settembre di ogni anno, la documentazione probatoria che attesti il rispetto dei servizi offerti nella proposta progettuale presentata in sede di gara, con riguardo ai seguenti criteri:
 - Tipologia, qualità e valore delle opere ed attrezzature proposte o dei servizi offerti;
 - Qualità del progetto di valorizzazione delle aree in concessione mediante l'offerta di prodotti turistico – ricreativi;
 - Soluzioni gestionali innovative;
 - Migliore organizzazione dei servizi di uso comune (pulizia, realizzazione e/o manutenzione di infrastrutture, dirette gratuitamente a chiunque, quali ad esempio percorsi e accessi al mare, elementi di arredo, segnaletica, il verde);
 - Unità di lavoro da occupare, qualificazione professionale del personale impiegato ed eventuale piano formativo.

Criteri per la destagionalizzazione:

° A corredo dell'istanza di cui al precedente punto 3, i titolari di concessione demaniale marittima dovranno presentare apposita dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegato documento di identità in corso di validità, con la quale si impegnano espressamente a garantire il corretto mantenimento delle opere in buone condizioni di manutenzione, efficienza e decoro per tutto il periodo di validità della concessione; a tal fine il concessionario si obbliga espressamente:

- a mantenere in sicurezza le strutture installate sull'area demaniale marittima, con obbligo di verifica delle stesse;
- a segnalare senza indugio / immediatamente all'Autorità concedente lo stato di pericolo delle strutture, a mezzo di un sistema di inoltro che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa;
- ad astenersi dall'utilizzo delle strutture in caso di segnalazione di pericolo, previa delimitazione dell'area di che trattasi;

° Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, il concessionario è responsabile verso l'Amministrazione comunale degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato, nel periodo 01 ottobre – 30 aprile, nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose. A tal fine, il concessionario assumerà con dichiarazione espressa l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'Amministrazione comunale da ogni azione che possa esserne intentata da terzi in dipendenza della concessione;

° I concessionari saranno tenuti altresì a presentare apposita dichiarazione con la quale si impegnano espressamente a manlevare e rendere indenne l'Amministrazione comunale da ogni azione e/o richiesta di risarcimento, in conseguenza di eventuali danni e/o pregiudizi che dovessero derivare alle strutture balneari oggetto di autorizzazione al mantenimento, a causa di mareggiate, fenomeni erosivi e calamità naturali in genere. A tal fine dovranno stipulare apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa con primario Istituto



di credito o assicurativo, avente sede legale ed operativa nel territorio italiano, che copra l'intero ammontare dei danni che dovessero derivare alla struttura in conseguenza della mancata rimozione;

° A seguito dell'autorizzazione al mantenimento permanente delle strutture oltre il periodo della stagione balneare e per tutto il periodo di durata della concessione demaniale marittima, rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo ai fini demaniali e dal Servizio Sviluppo Economico – SUAP ai fini urbanistico – edili, i concessionari, ai sensi dell'art. 53 della Legge Regionale 06.08.2007, n. 13 e s.m.i., dovranno presentare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) presso il competente Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune, per lo svolgimento delle attività collaterali alla balneazione di cui all'art. 52 bis della citata Legge Regionale. La suddetta S.C.I.A., a pena di inammissibilità, dovrà espressamente prevedere l'apertura e l'effettivo utilizzo delle strutture balneari oggetto di autorizzazione, ogni fine settimana (sabato e domenica) nel periodo 01 ottobre – 30 aprile fino alla scadenza di validità della concessione;

° La presente Deliberazione non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

Giovanni Della Penna

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta relativa alla presente deliberazione;
- Visto il parere Favorevole dell'Arch. Giovanni Della Penna, Responsabile del Servizio Politiche di gestione e assetto del Territorio, Patrimonio e Demanio, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.lgs n.267/2000);

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000

L'esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, Olivier Tassi, è il seguente:

Presenti n.19 (Sindaco Damiano Coletta, Tassi, Bellini, Leotta, Mattei, Di Trento, Isotton, Ciolfi, D'Achille, Aramini, Perazzotti, Lendaro, Mobili, Coletta, Giri, Campagna, Di Russo, Grenga, Capuccio)

Assenti n.14 (Colazingari, Antoci, Forte, Carnevale, Zuliani, Coluzzi, Calvi, Ialongo, Miele, Calandrini, Celentano, Tiero, Marchiella, Adinolfi)

Astenuti n.0 ()

Contrari n.0 ()

Favorevoli n.19 (Sindaco Damiano Coletta, Tassi, Bellini, Leotta, Mattei, Di Trento, Isotton, Ciolfi, D'Achille, Aramini, Perazzotti, Lendaro, Mobili, Coletta, Giri, Campagna, Di Russo, Grenga, Capuccio)

Il Presidente del Consiglio, Olivier Tassi, preso atto del risultato della votazione, proclama approvata all'unanimità ufficialmente, integralmente la su estesa proposta di deliberazione così come emendata.

Il Presidente del Consiglio, Olivier Tassi, pone a votazione l'**Immediata Esecutività** della proposta di che trattasi la quale viene approvata all'unanimità dei presenti.

Alle ore 23,18 la seduta viene dichiarata **chiusa**.

Del che si è redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
ROSA COVINELLA

IL PRESIDENTE
OLIVIER TASSI

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Latina, il 14/10/16

Il Funzionario Responsabile
dell'Ufficio Delibere
Roberta Nardozzi